

## IL COGNOME

Richiamando lontanamente l'articolo 143bis CC, la norma prevede la possibilità (preclusa invero ai coniugi) che le parti assumano, con dichiarazione da rendersi contestualmente a quella di costituzione dell'unione, un cognome comune, scelto tra i loro, da anteporre o postporre comune al proprio.

## IL CITTADINO NON ITALIANO

Il richiamo all'articolo 116 CC fa sì che la parte NON italiana, per costituire un'unione civile, deve produrre certificazione rilasciata dalla competente autorità del proprio stato estero, in cui si dichiara che nulla osta alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi dello stato medesimo. Si può ipotizzare che, analogamente al matrimonio, in assenza di tale "nulla-osta", si debba procedere ad un rifiuto a procedere da parte dell'ufficiale dello stato civile; tale provvedimento sarebbe impugnabile davanti al giudice civile.

## I RIFLESSI

La norma prevede altresì che, per assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica tuttavia alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge de quo, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (norme sull'adozione e l'affido di minorenni), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

I riflessi, quindi, riguardano trasversalmente tutte le norme (ad eccezione di quelle citate), di ogni rango, e gli atti amministrativi vigenti, equiparando di fatto l'unione al matrimonio.

## LO SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

Con altro richiamo alle norme previste per il matrimonio, l'unione si scioglie per:

- Morte
- Dichiarazione di morte presunta
- Divorzio (previsioni articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898)
- Richiesta disgiunta di divorzio (non sono ben chiari termini e modalità);
- La rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell'unione tra persone dello stesso sesso.

## CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell'unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (art. 3, comma 6, del DPCM).

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell'Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive.

L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B. Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste

dalla Legge n. 76/2016.

Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso.